

COMUNE DI PIZZALE

Provincia di Pavia

Via Franco Ferraris, n.8

**REGOLAMENTO
PER
L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI
SOCIALI AGEVOLATE**

Approvato con deliberazione di C.C. n°6/2001
Modificato con deliberazione di C.C. n°27/2007
Modificato con deliberazione di C.C. n°20/2011

COMUNE DI PIZZALE

Provincia di Pavia

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE

Articolo 1 **OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

Il presente regolamento è diretto ad individuare le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni , ai servizi comunali agevolati ed alle erogazioni di contributi, così come previsto dall'art. 1, comma 2, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 109.

Articolo 2 **INTEGRAZIONI**

Le norme del presente regolamento vanno ad integrare:

- a) ogni altro regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
- b) ogni altra norma regolamentare comunale relativa ad agevolazioni economiche, tributarie e tariffarie che preveda la valutazione delle condizioni economiche dei richiedenti;
- c) le disposizioni previste dal D.Lgs. 109/98 e DPCM 221/99.

Articolo 3 **PRESTAZIONI SOGGETTE AL PRESENTE REGOLAMENTO**

Le disposizioni del presente regolamento si applicano, nel rispetto del principio che ogni cittadino gode di pari dignità ed in ottemperanza alla legge che prevede l'applicazione a quei servizi non destinati alla generalità dei soggetti, e precisamente :

- Scuole Materne
- Servizi scolastici
- Assistenza domiciliare agli anziani
- Soggiorni climatici
- Contributi straordinari e Diritto allo studio
- Integrazione rette di ricovero in strutture residenziali e semiresidenziali per anziani
- Contributi economici

Articolo 4

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

- 1) La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, anche se non conviventi. Del nucleo fanno altresì parte i familiari residenti all'estero per motivi di lavoro ed iscritti nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero.
- 2) L'indicatore della situazione economica del nucleo familiare si calcola combinando i redditi ed i patrimoni di tutti i componenti, calcolati, nel rispetto della Tabella I allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109, secondo le modalità di seguito specificate, e applicando gli eventuali fattori correttivi. Il Comune terrà conto di eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della fascia ISEE, del richiedente rispetto alla prestazione richiesta, intervenute successivamente all'ultima dichiarazione dei redditi presentata.

Articolo 5 MODALITA' DI CALCOLO DEL REDDITO

- 1) Il reddito si calcola sommando per ciascun componente il nucleo familiare determinato ai sensi dell'articolo precedente:
 - a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata (Unico: Rigo RN1 - 730: quadro di calcolo IRPEF, Rigo 6), al netto dei redditi agrari relativi alle attività indicate dall'art. 2135 del codice civile svolte anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In mancanza di obbligo di dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione rilasciata dai soggetti erogatori. Salvo diversa disposizione legislativa, non sono da computare gli emolumenti arretrati relativi a prestazione di lavoro o di pensione, il trattamento di fine rapporto (T.F.R.) e le indennità equipollenti.
 - b) Il reddito da pensione anche invalidità civile e assegno accompagnamento o da lavoro prodotto all'estero.
 - c) i proventi derivanti da attività agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato;
 - d) il reddito da attività finanziarie, determinato applicando il rendimento annuo dei titoli decennali del tesoro al patrimonio mobiliare ;
- 2) Dalla somma dei redditi dei familiari, così determinati, si detrae l'importo dell'affitto, qualora il nucleo familiare risieda in abitazione in locazione, con regolare contratto in corso di validità., qualora i membri del nucleo familiare non possiedano altri immobili ad uso abitativo o residenziale nel Comune di residenza. Non sono considerate le quote di comproprietà su immobili dati in uso gratuito a familiari.
- 3) Si detrae altresì l'ammontare delle rette pagate per:
 - le case di riposo o altri Istituti assistenziali a carico di uno o più componenti il nucleo familiare;
 - asili nido;
 - centri residenziali per disabili
- 4) Il valore dell'indicatore I.S.E.E. non può essere = o < 0 ma deve rapportarsi al valore delle spese sostenute dal nucleo familiare ed indicate nella dichiarazione stessa.

Articolo 6

MODALITA' DI CALCOLO DEL PATRIMONIO

Il patrimonio si calcola sommando, per ciascun componente il nucleo:

- a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili e agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso di imposta considerato. Dal valore complessivo si detrae l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per i predetti fabbricati. Nel calcolo non è considerata l'abitazione principale del nucleo familiare; qualora appartenga alle categorie catastali A1, A8, A9 si considera il valore al 50%;
- b) il valore del patrimonio mobiliare, calcolato sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità definite con DPCM 221/99;
- c) dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare pari ad **€. 36.151,90**
- d) il valore risultante da tale operazione viene sommato ai fini della determinazione dell'ISE nella misura del 10% per il Servizio di Assistenza Domiciliare e del 20% per tutte le altre prestazioni.

Articolo 7

SCALA DI EQUIVALENZA

1) I parametri da utilizzare per il calcolo della situazione economica equivalente sono i seguenti:

NUMERO DEI COMPONENTI IL NUCLEO	PARAMETRO
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

2) I parametri sopra indicati sono maggiorati nel modo seguente:

- + 0,35 per ogni ulteriore componente
- + 0,20 in caso di assenza di un coniuge e presenza di figli minori
- + 0,50 per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, n. 104/1992 o di invalidità superiore al 66 per cento
- + 0,20 per i nuclei familiari con figli minori in cui entrambi i genitori svolgono impresa
- + 0,50 in presenza di componenti ultrasessantacinquenni non inseriti in R.S.A.

3) Il denominatore del rapporto che definisce l'indicatore della situazione economica equivalente è dato dal parametro corrispondente alla numerosità del nucleo familiare, eventualmente incrementato dal parametro o parametri correttivi.

Articolo 8

INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE E PRESTAZIONI COMUNALI AGEVOLATE

1) L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato con il rapporto tra situazione economica ed il parametro di cui all'art. 7, comma 2, del presente regolamento.

Articolo 9

SOGLIE DI ACCESSO

L'accesso ai servizi comunali con la partecipazione alla spesa da parte dei cittadini e l'erogazione di contributi è regolata dalle seguenti tabelle :

SERVIZIO ADM E ADMH	
VALORE ISEE	CONTRIBUTO SOCIALE MENSILE
EURO	
< 3.000,00	100%
< 6.000,00	75%
< 10.000,00	50%
< 15.000,00	30%
>15.000,01	=====

CONTRIBUTI STRAORDINARI AD PERSONAM	
VALORE ISEE	CONTRIBUTO SOCIALE MENSILE
EURO	
< 3.000,00	€ 100,00
< 6.000,00	€ 80,00
< 10.000,00	€ 50,00
< 15.000,00	€ 25,00
>15.000,01	€ 0,00

VALORE ISEE	SOGGIORNI CLIMATICI	INTEGRAZIONE RETTE DI RICOVERO IN ISTITUTO DA PARTE DELL'ENTE
EURO		
< 3.000,00	60%	40%
< 6.000,00	70%	30%
< 10.000,00	80%	20%
< 15.000,00	90%	10%
>15.000,01	100%	=====

SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE	
VALORE ISEE	RECUPERO DAGLI UTENTI
EURO	EURO
< 3.000,00	ESENTE
< 6.000,00	30%
< 10.000,00	50%
< 15.000,00	75%
>15.000,01	100%

SERVIZIO PASTI A DOMICILIO	
VALORE ISEE	RECUPERO DAGLI UTENTI
EURO	EURO
< 3.000,00	ESENTE
< 6.000,00	30%
< 10.000,00	50%
< 15.000,00	75%
>15.000,01	100%

DIRITTO ALLO STUDIO			
VALORE ISEE	TRASPOSTO SCOLASTICO	MENSA	ACQUISTO LIBRI
EURO			
< 3.000,00	ESENTE	ESENTE	ESENTE
< 6.000,00	30%	30%	30%
< 10.000,00	50%	50%	50%
< 15.000,00	75%	75%	75%
>15.000,01	100%	100%	100%

RIMBORSO SPESE MATERIALE / PRESTAZIONI a carattere SANITARIO	
VALORE ISEE	% CONTRIBUTO UNA TANTUM RIMBORSATO
EURO	
< 3.000,00	100%
< 6.000,00	75%
< 10.000,00	50%
< 15.000,00	30%
>15.000,01	=====

Contributo massimo erogabile annualmente € **500,00** la cui richiesta dovrà essere comprovata da documentazione ufficiale.

Le percentuali di partecipazioni dell'utente alla spesa sono calcolate sulla base delle attuali tariffe massime.

Le suesposte tabelle verranno applicate in forma sperimentale per un semestre: al termine di detto periodo, previa verifica, potranno essere riparametrate le fasce in essa contenute.

ASSISTENZA ANZIANI

a) presso Case di Riposo (RSA)

L'ospite partecipa direttamente al costo della retta con il proprio reddito comprensivo dell'assegno di accompagnamento, ed i parenti tenuti al mantenimento ex articolo 433 del Codice civile. L'eventuale richiesta di contribuzione comunale ad integrazione della retta verrà valutata sulla base del calcolo ISEE da applicare ai nuclei familiari dei tenuti al mantenimento.

Articolo 10 **MODALITA' ATTUATIVE**

- 1) Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati deve presentare, unitamente alla domanda, una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.
- 2) Il richiedente dichiarerà altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, saranno eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio.
- 3) Il richiedente dovrà esprimere altresì il consenso scritto al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675.
- 4) In sede di dichiarazione si impegna a comunicare eventuali modifiche della situazione economica e della composizione del nucleo familiare che comportino un cambiamento della propria fascia ISEE.
- 5) Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati presenterà, se già in suo possesso, la certificazione attestante la situazione economica dichiarata, in luogo della dichiarazione di cui al comma 1.
- 6) La domanda dovrà essere redatta su apposito modello predisposto e fornito, per lo scopo, dal Comune. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta secondo lo schema del modello ministeriale.

Articolo 11 **COMPETENZE**

- 1) Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile dell'ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento della sussistenza di tutte le altre condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso.
- 2) Spetta al responsabile del settore espletare tutte le funzioni di controllo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione con i dati in possesso del sistema informativo del ministero delle Finanze.
- 3) Per le funzioni di controllo di cui al comma precedente, il responsabile del settore potrà richiedere la documentazione necessaria.

Articolo 12
LINEE GUIDA PER L'APPLICAZIONE NEI SERVIZI

La Giunta Comunale, nell'ambito delle proprie competenze in materia di organizzazione, definite dal D.Lgs. 267/2000, adotta specifiche direttive per la corretta applicazione della normativa speciale e del presente Regolamento in relazione ai procedimenti per l'accesso ai servizi, con riferimento alle procedure specifiche delineate da ciascun regolamento, con particolare riferimento alle priorità d'intervento e di contribuzione da parte del Comune.

Articolo 13
NORME INTEGRATIVE

- 1) Tutte le disposizioni integrative e correttive emanate sia dallo Stato che dalla Regione troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.
- 2) In tali casi, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

Articolo 14
PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

Copia del presente regolamento, ai sensi dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuto a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.